



LICEO STATALE "MARIE CURIE"



Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Scienze Applicate – Liceo Linguistico

Via Gramsci – 64021 Giulianova (TE) - Cod.Fisc.: 82001900677 – Cod. Mec.: TEPS02000N

☎ e 📠 085 8008915 - ✉ teps02000n@istruzione.it - website: www.liceomariecuriegiulianova.gov.it

REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI

**approvato dal Consiglio di Istituto
con delibera n° 140 del 12/11/2019**

PREMESSA

Il presente Regolamento Vigilanza Alunni integra quanto disposto nel Regolamento di Istituto e nelle Disposizioni in materia di Sicurezza.

Tali disposizioni generali organizzative sulla vigilanza degli alunni hanno applicazione immediata a partire dalla data di pubblicazione del Regolamento stesso sul sito del Liceo.

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza ed applicazione del suddetto Regolamento e a segnalare situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Massima diffusione del Regolamento Vigilanza Alunni deve essere data da parte del personale:

- agli alunni nei primi giorni di avvio dell'anno scolastico a cura del coordinatore della classe;
- tramite la pubblicizzazione all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero:

- al **Dirigente Scolastico** (art. 25 del D.lgs n.165/2001) l'obbligo:
 - di organizzazione, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
 - di predisposizione della necessaria regolamentazione per assicurare una adeguata sorveglianza degli studenti;
 - di attivazione di provvedimenti volti a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio d'Istituto, previsto dal D.Lgs.297/94, art.10, lett.a.
- al **personale docente** il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli sono affidati. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Si deve vigilare attentamente sugli alunni per tutta la durata del tempo scuola, come previsto dalle norme vigenti, ricordando che il docente è responsabile dei minori affidatigli e che la responsabilità del docente cessa al subentrare di altre figure giuridiche adulte (collaboratore scolastico, collega, genitore, figura adulta delegata).
- ai **collaboratori scolastici** il servizio di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e nei casi di momentanea assenza del docente; assegna anche il servizio di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti.

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete:

- la custodia delle chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni e l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei o l'uscita dall'edificio e la sorveglianza dei locali per segnalare al DS o DSGA eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti;
- il richiamo al rispetto del divieto di fruizione delle aree interdette alla ricreazione e del loro accesso;
- il controllo per garantire un accesso ordinato ai servizi da parte degli studenti e per impedire la permanenza prolungata nei bagni;

Sono altresì compiti **del personale docente e dei collaboratori scolastici**:

- sorveglianza di tutti gli alunni presenti nelle aree di propria pertinenza e vigilanza nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e non violento, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, ecc.;
- vigilanza sul rispetto della normativa antifumo, con segnalazione all'ufficio di presidenza delle eventuali trasgressioni;
- richiamo alle normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose e segnalando eventuali inadempienze e criticità che dovessero verificarsi durante il proprio servizio.

Art. 1 – Entrata degli alunni

- a. La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni **nell'edificio scolastico**;
- b. Il personale collaboratore scolastico garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali etc.;
- c. Nessun alunno deve entrare nella scuola prima del suono della prima campanella, tranne in caso di eventi metereologici di particolare gravità;
- d. Gli alunni entrano nell'edificio scolastico cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche, secondo gli orari definiti dal Consiglio di Istituto e portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico;
- e. I collaboratori scolastici vigilano in prossimità degli ingressi e nell'atrio della scuola secondo le postazioni assegnate nel Piano annuale del personale ATA;
- f. Il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. La presenza dei docenti dovrà sempre risultare dalla firma sull'apposito registro elettronico. L'eventuale eccezionale ritardo del docente deve essere comunicato tempestivamente in segreteria.
- g. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti ad avvisare la vicepresidenza.

Art. 2 – Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

- a. Durante le attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale;
- b. I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, di sostituzione del collega assente, nell'ambito dell'orario d'obbligo o in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti;
- c. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. In particolare i docenti devono adoperarsi affinché:
 - gli studenti tengano un comportamento consono;
 - i banchi, le aule, e i laboratori siano lasciati in ordine e pulite;
 - le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza (e sia segnalata immediatamente al front office ogni responsabilità individuale in caso di danno, compilando l'apposito modulo);
 - non siano consumati nelle aule, in momenti diversi dalla ricreazione, panini o bevande;
- d. I docenti possono autorizzare uscite dalla classe - un alunno alla volta o due (un maschio- una femmina) - per il solo uso dei servizi igienici, assicurandosi che la loro assenza non sia prolungata;
- e. È vietato, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni fuori dall'aula ma ricorrere ad altri provvedimenti disciplinari;
- f. A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dal Responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita, ecc.);
- g. È vietato a tutto il personale e agli alunni portare a scuola oggetti estranei all'uso scolastico in modo particolare se potenzialmente pericolosi;
- h. È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato, un collaboratore scolastico in servizio per la momentanea sorveglianza sugli alunni;
- i. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula e alla momentanea sorveglianza della scolaresca qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti o in caso di assenza del titolare fino all'arrivo del supplente;
- j. I docenti non devono servirsi assolutamente degli alunni e del personale Ata per richieste personali;
- k. I docenti non possono, per nessuna ragione, abbandonare l'edificio scolastico durante le ore di servizio;

Art. 3 – Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti delle classi.

- a. È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile.
- b. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza;

- c. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe;
- d. Il docente libero nell'ora precedente quella di servizio nella classe avrà cura di farsi trovare di fronte alla classe prima del suono della campanella;
- e. In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni.

Art. 4 – La vigilanza degli alunni durante l'intervallo

La sorveglianza degli studenti durante l'intervallo è compito degli insegnanti della terza ora nonché del personale ausiliario. Durante l'intervallo gli studenti rimangono nelle aule o nell'area antistante la classe e, in ogni caso, non possono uscire dai cancelli dell'Istituto.

Qualora le condizioni meteorologiche lo consentano, gli studenti possono usufruire degli spazi esterni, rispettando la zona assegnata per lo svolgimento della ricreazione, come da planimetria allegata al presente regolamento

La vigilanza nell'area esterna durante la ricreazione è garantita dai collaboratori scolastici individuati nel Piano di lavoro annuale del personale A.T.A. In caso di maltempo la ricreazione si svolgerà all'interno dell'istituto e i collaboratori scolastici intensificheranno la sorveglianza degli alunni durante la fruizione dei servizi igienici al fine di far rispettare il regolamento antifumo.

Eventuali docenti liberi dal servizio che volontariamente danno la propria disponibilità a vigilare gli alunni negli spazi esterni durante la ricreazione possono comunicarla alla Dirigenza o alla vice presidenza al fine di predisporre dei turni di sorveglianza.

Ciascun docente garantirà la vigilanza nella classe in cui ha concluso la propria attività didattica, estendendo il controllo al regolare svolgimento della ricreazione all'aula/corridoio/locali antibagno prospicienti le classi.

I docenti di sostegno in compresenza nelle classi avranno cura di vigilare sull'alunno a loro assegnato coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Si precisa che la vigilanza avviene sugli studenti e non sugli spazi: quindi qualora nelle aule non rimanessero studenti durante la ricreazione, la vigilanza si sposta nei corridoi e negli spazi comuni.

Le classi che si trovano nei laboratori o in palestra andranno riaccompagnate nelle aule di appartenenza dove svolgeranno la ricreazione.

Al suono della campana che segnala l'inizio della quarta ora di lezione il docente si avvierà verso la classe in cui prosegue l'attività didattica; nel caso in cui abbia concluso la propria attività, attenderà nella classe il docente dell'ora successiva.

I docenti che iniziano o riprendono la propria attività alla quarta ora avranno cura di farsi trovare di fronte alla classe prima del suono del termine della ricreazione.

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule.

Art. 5 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o laboratori.

- a. Spetta ai docenti accompagnare gli alunni dalle aule ai laboratori, alla palestra e agli spazi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario;
- b. Gli spostamenti dall'aula dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.
- c. I docenti sono tenuti a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva o al collaboratore scolastico;
- d. Spetta ai docenti dell'attività motoria accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.
- e. Spetta al docente comunicare al collaboratore scolastico del piano il trasferimento della classe nei laboratori.

Art. 7 – La vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari.

- a. La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari, previste nel POF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività.

- b. Gli alunni accederanno ai locali della scuola 5 minuti prima dell'inizio dell'attività e aspetteranno il docente nell'atrio, sorvegliati dal collaboratore scolastico in servizio;
- c. Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.
- d. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, progetti sportivi, progetti linguistici, ecc.) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

Art. 8 – La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche.

- a. Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, individuerà i docenti accompagnatori e provvederà ad assegnarli secondo quanto previsto da regolamento viaggi, salvo eventuali casi particolari che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori al fine di garantire una più efficace vigilanza sugli alunni;
- b. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, viene designato anche il docente di sostegno o un altro docente nel rapporto di 1 a 2.
- c. La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori;
- d. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Art. 9 - La vigilanza degli alunni con disabilità.

- a. La vigilanza sui minori diversamente abili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.
- b. Il docente di classe, o il docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di gravi handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.
- c. Il collaboratore scolastico ha il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e per la cura dei portatori di gravi handicap.
- d. Gli alunni con grave disabilità devono essere accompagnati fino all'ingresso della scuola (ingresso B) dove vengono presi in carico dai collaboratori designati e prelevati all'uscita dal medesimo ingresso.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia RECCHIUTI

